




**PROVINCIA DI TREVISO**



Atto TOB1MV		
Settore T	Ambiente e Pianificazione Territ.	
Servizio AU	Ecologia e ambiente	
U.O.	0030 Rifiuti e Cave	
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R.	0023 Ecologia e Ambiente	
Autorizzazione autodemolitori		
N. Reg. Decr.	203/2017	Data 24/05/2017
N. Protocollo	43746/2017	
Oggetto: Ditta RIZZARDO SRL, via Feltrina Sud, Volpago del		
Montello. Impianto di autodemolizione. Autorizza		
zione al rinnovo e ampliamento.		
D.Lgs. 209/03, D.Lgs.152/06, L.R.3/2000, L.R.33/85		
IL DIRIGENTE		
RICHIAMATO il D.D.P. n. 643/2006 del 22/09/2006 con il		
quale la ditta RIZZARDO S.R.L. (C.F e P.I. 0411530260), via		
Feltrina Sud, comune di Volpago del Montello, è stata		
autorizzata alla realizzazione di un centro di raccolta per		
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero, la		
rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori		
uso, e loro parti, sito in via Feltrina Sud, comune di		
Volpago del Montello, catastalmente identificato al Fg. n.		
18, mappale n. 114;		
VISTO il D.D.P. n. 335/2007 del 29/05/2007 con cui la ditta		
è stata autorizzata all'esercizio del suddetto impianto		



fino al 31/05/2017;

VISTO il D.D.P. n. 39/2010 del 28/01/2010 con cui sono state apportate alcune modifiche gestionali relative alla viabilità interna e alla dislocazione dei rifiuti prodotti;

VISTO il D.D.P. n. 289/2014 del 07/07/2014 con cui è stata autorizzata, con prescrizioni, l'estensione dell'area di stoccaggio dei veicoli bonificati;

CONSIDERATO che con il sopramenzionato decreto è stato anche modificato l'art. 6 del D.D.P. n. 643/2006 del 22/09/2006 definendo nuovi quantitativi massimi di veicoli stoccabili nell'impianto, precisamente 752 da bonificare, per un peso complessivo pari a 489 t, e 20 in attesa di bonifica, per un peso complessivo pari a 20 t;

VISTO il D.D.P. n. 21/2016 del 13/10/2016 con cui si esclude dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'ampliamento dell'impianto con la sola prescrizione di eseguire una verifica fonometrica post-operam, preferibilmente sull'intero periodo diurno (6-22) di una giornata tipo, includendo anche una misurazione/stima del livello differenziale;

VISTE le note del 19/10/2016 e del 26/10/2016, assunte, rispettivamente, al prot. n. 88170 del 20/10/2016 e prot. n. 90046 del 26/10/2016, con le quali la Ditta RIZZARDO S.R.L. ha presentato richiesta di ampliamento dell'impianto di autodemolizione;



VISTA la nota n. 100231 del 30/11/2016 con la quale questa Amministrazione ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 , 8, 14 bis e 14 ter della L. 241/90, nonché indetto la conferenza dei servizi sincrona;

VISTA la nota del 12/12/2016, assunta al prot. n. 103078 del 12/12/2016, con la quale la ditta ha presentato, relativamente alla richiesta di ampliamento, nuova relazione tecnica in sostituzione della precedente;

PRESO ATTO che in data 16/12/2016 si è tenuta, presso gli uffici di questa Amministrazione, la prima riunione della Conferenza dei Servizi, dalla quale è emersa la necessità di richiedere la seguente documentazione:

tavola esplicativa del sistema di trattamento delle acque meteoriche del piazzale e precisamente per la parte relativa all'ubicazione del pozzetto d'ispezione all'uscita dall'impianto di depurazione;

documento relativo al PERMESSO CONDIZIONATO rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente;

VISTA la nota n. 104953 del 19/12/2016 con cui questa Amministrazione ha provveduto a richiedere quanto sopra e ad interrompere i termini del procedimento inerente l'ampliamento;

VISTA la nota del 22/12/2016, assunta al prot. n. 106897 del 23/12/2016, con la quale la ditta ha trasmesso quanto richiesto;



PRESO ATTO che la ditta dispone dell'autorizzazione

idraulica allo scarico di acque pluviali nel fossato

denominato "Scarichi Feltrina", rilasciata dal Consorzio di

Bonifica Piave in data 18/07/2016, prot. n. 13012;

VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che considera

le acque meteoriche di dilavamento di superfici scoperte di

qualsiasi estensione, annesse a stabilimenti facenti parte

delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F -

punto 6, ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti,

materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli

agenti atmosferici, lavorazioni, ogni altra attività o

circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale

e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle

3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, parte terza,

che non si esaurisce con le acque di prima pioggia,

soggette a trattamento e ad autorizzazione allo scarico;

VISTO, inoltre, l'articolo 39, comma 3, delle Norme

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che

riconduce le acque di prima pioggia ad acque soggette ad

autorizzazione allo scarico nei seguenti casi:

- superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli


autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie

di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie

complessiva superiore o uguale a 5.000 m<sup>2</sup> (lettera b);



# PROVINCIA DI TREVISO



- altre superfici scolanti, diverse da quelle indicate all'art. 1, lett. b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose e inquinanti pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia (lettera c);

RILEVATO dalla documentazione agli atti che l'impianto di disoleazione esistente tratta in continuo tutte le acque meteoriche cadenti sull'area pavimentata con recapito nel corpo idrico denominato "Scarichi Feltrina" e, in presenza di eventi meteorici aventi particolare intensità, sul suolo mediante sub - irrigazione;

CONSIDERATO che con una simile configurazione degli scarichi il depuratore debba essere sempre in grado di garantire il rispetto dei limiti previsti per lo scarico sul suolo;

VISTA la nota del 02/05/2017, prot. prov. n. 35873, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo volto a imporre per il suddetto scarico i valori più restrittivi stabiliti dalla Tabella 2, allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che la ditta ha fatto pervenire in data 02/05/2017, prot. prov. n. 36276, una nota con cui dichiara di non avere nulla da eccepire in merito;

RILEVATO, inoltre, che per il nuovo piazzale a servizio



dell'impianto di autodemolizione la ditta ha presentato un progetto che prevede la raccolta, il trattamento in continuo e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento con recapito sul suolo mediante bacino di dispersione, con sfioro in punti di assorbimento sul suolo e nel fossato denominato "Scarichi Beltina";

RITENUTI entrambi i sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali conformi a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 per le sostanze definite "Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

VISTE le istruttorie condotte dai competenti uffici del Settore e Ambiente e Pianificazione Territoriale;

VISTO l'esito favorevole della Commissione Tecnica per l'Ambiente nella seduta del 11/04/2017 con le relative



prescrizioni;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento 1/34037/60/101291198 del 21/12/2013 della soc UNIPOL SAI con massimale assicurato 1.800.00,00 Euro (unmilioneottocentomila/00);

b) polizza fideiussoria n. 1043115 della soc. VENETO BANCA con scadenza 31/05/2017 per Euro 64.656,00 (Euro sessantaquattromilaseicentocinquantasei/00) a garanzia della rimozione dei rifiuti presenti all'impianto;

CONSIDERATO che secondo la DGRV 2721/2014, così come nella previgente DGRV 346/2013, l'importo della polizza fideiussoria da prestare deve essere determinato nella misura di 200 Euro/t per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi e nella misura di 500 Euro/t per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;

PRESO ATTO che nella sopracitata deliberazione della Giunta Regionale è previsto che le garanzie finanziarie possono essere ridotte del 40% nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14.001;



ATTESO che ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente; inoltre, nuove autorizzazioni o eventuali modifiche alle attività già autorizzate non sono immediatamente efficaci e rimangono sospese fino alla presentazione di idonee garanzie o appendici integrative e l'attività continua ad essere svolta secondo le indicazioni di cui alla precedente autorizzazione;

RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti, e di subordinare l'efficacia delle modifiche all'attività di autodemolizione alla prestazione delle medesime;


VERIFICATO che la ditta risulta certificata UNI-EN ISO 14.001:2004, con certificato n. KI-066698 valido fino al 2018-02-04;

VISTI la L. 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", il D.M. 26.03.1996 e il D.M. 03.10.2001;

VISTO il D.Lgs. 209/2003 di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. n. 209/2003, la L.R.





33/1985, il PTA/2009 e s.m.i., la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DECRETA**

ART. 1 - La ditta RIZZARDO S.R.L. (C.F e P.I. 0411530260) è autorizzata, fino al 31/05/2027, all'esercizio di un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e loro parti, nonché all'esercizio degli annessi impianti di depurazione con relativo scarico nel fossato denominato "Scarichi Feltrina", in comune di Volpago del Montello, catastalmente identificato al Fg. 18 Mappali n. 736 - Sez. Urb. foglio 3 particella 736.

ART. 2 - La ditta è altresì autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto, conformemente a quanto presentato con note del 19/10/2016, 26/10/2016 e del 12/12/2016, assunte, rispettivamente, al prot. n. 88170 del 20/10/2016, prot. n. 90046 del



26/10/2016 e prot. n. 103078 del 12/12/2016, e alla

realizzazione del progetto ed all'esercizio del sistema di  
raccolta, trattamento e scarico delle acque di dilavamento  
meteorico del nuovo piazzale impermeabilizzato a servizio  
dell'impianto di autodemolizione.

La ditta è, altresì, autorizzata allo scarico delle acque  
di dilavamento meteorico provenienti dai due sistemi di  
trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei  
propri piazzali con recapito rispettivamente

- sul fossato denominato "Scarichi Feltrina" (punto n.

- 1) e in presenza di eventi meteorici aventi

- particolare intensità sul suolo tramite sub

- irrigazione;

- sul suolo mediante bacino di dispersione con sfioro in

- punti di assorbimento e sul fossato denominato

- "Scarichi Feltrina" (punto n. 3);

alle condizioni previste alla sezione D dell'allegato al  
presente provvedimento che ne fa parte integrante.

ART. 3 - Il presente provvedimento costituisce

Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'Art. 2 ai

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto

costituisce autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio dell'attività di autodemolizione.

Il presente provvedimento costituisce titolo edilizio

(permesso di costruire/SCIA) per quanto già non autorizzato



dal Comune nel permesso a costruire n. 41 del 10/10/2016 e con esso non in contrasto, autorizzazione allo scarico e autorizzazione alle emissioni.

ART. 4 - La presente autorizzazione all'esercizio, sino alla conclusione dei lavori di ampliamento e di realizzazione del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque di dilavamento meteorico del nuovo piazzale impermeabilizzato ed entrata in esercizio provvisorio dell'impianto, come da art. 9 del presente provvedimento, come modificato secondo il progetto di cui al precedente art. 2, deve fare riferimento al lay-out impiantistico autorizzato con i decreti DD.D.P. 643/2006, 39/2010, 289/2014. Qualora nel corso della realizzazione delle modifiche di cui al sopramenzionato art. 2 si determinino condizioni di non conformità al lay-out impiantistico di cui ai DD.D.P. 643/2006, 39/2010, 289/2014, in tali settori non deve essere svolta attività di gestione rifiuti.

ART. 5 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- d) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;




e) SEZIONE D : Scarichi idrici

ART. 6 - La ditta, ai fini della sola prosecuzione dell'attività secondo l'art. 4, nelle more della presentazione della polizza fideiussoria adeguata secondo quanto descritto al successivo art. 9 lett. g), ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente, appendice di recepimento del presente provvedimento alla vigente garanzia descritta in premessa.

ART. 7 - Alla scadenza della vigente certificazione UNI-EN ISO 14.001, la ditta deve trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione copia del rinnovo; in caso di mancato rinnovo, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente, entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 8 - Ai sensi dall'art. 24 della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione dell'impianto devono iniziare entro 12 mesi dalla data di ricevimento del presente atto; l'impianto deve essere messo in esercizio provvisorio entro 36 mesi dalla stessa data (salvo proroga concessa su motivata istanza dell'interessato). La ditta deve pertanto comunicare anticipatamente:

- la data di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto;



- il nominativo del direttore dei lavori.

ART. 9 - L'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio

deve essere preceduto dall'invio della seguente documentazione:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto

approvato;

b) certificato di regolare esecuzione delle opere inerenti l'impianto di depurazione;

c) nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnato da specifico atto di accettazione da parte dell'interessato;

d) nominativo del collaudatore dell'impianto accompagnato da specifica nota di accettazione da parte dell'interessato;

e) indicazione della data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;

f) certificato di collaudo degli stoccaggi, come previsto dall'art. 25 comma 6 della L.R. 3/2000;


g) garanzie finanziarie dovute ai sensi dell'art.208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. n. 152/2006 e in conformità a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721/2014 per un importo, ridotto del 40% in quanto certificato ISO 14001, di Euro 104.160,00 (centoquattromilacentosessanta/00) recependo il presente provvedimento.

ART. 10 - L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto modificato come da art. 2 del presente provvedimento è subordinata all'accettazione, da parte di questa Amministrazione, delle garanzie finanziarie di cui alla lett. g) dell'art. 9 del presente provvedimento.

ART. 11 - Entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto, deve essere presentato da parte della ditta il collaudo con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25 della L.R. 3/2000; il collaudo inoltre deve certificare il rispetto dei limiti sul rumore con l'effettuazione di apposita campagna di verifica del rispetto dei limiti assoluti a confine. La campagna fonometrica deve essere condotta sull'intero periodo diurno (6-22) di una giornata tipo, includendo anche una misurazione/stima del livello differenziale. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 12 - La ditta ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Provincia ogni condizione che determini l'inefficacia o risoluzione del titolo di disponibilità dell'area.

ART. 13 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornire immediata comunicazione



## PROVINCIA DI TREVISO

a questa Amministrazione.


ART. 14 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 15 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 16 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 17 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Volpago del Montello, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, all'ACI-PRA e affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Simone Busoni





C.C.I.A.A. DI TREVISO

## Allegato Tecnico

**Oggetto:** Ditta Rizzardo S.r.l., via Feltrina Sud, 13/A Volpago del Montello. Autorizzazione unica attività di autodemolizione. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. n. 209/2003.

**Atto:** T0B1MV

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Quantitativi gestibili.....	2
Operazioni di trattamento veicoli fuori uso.....	2
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	3
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	3
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	5

### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.


#### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Rizzardo S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	04011530260
n. REA	TV-315680
Sede Legale	Comune di Montebelluna via Cavour, 16
Sistema di controllo della qualità:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 9.000 <input checked="" type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 14.000 KI066698 scade 2018-02-04 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 18.000 <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS <input type="checkbox"/> Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 <input type="checkbox"/> Altro _____

#### Ubicazione Impianto

Comune	Volpago del Montello
Indirizzo	via Feltrina Sud, 13/A
Dati Catastali	Fg. 18 - Mappati N. 736 - Sez. Urb. foglio 3 particella 736
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D1/8 Artigianale Industriale di Completamento
Variante Urbanistica	NO
Superficie	12.594 complessivi, di cui ___ 9853 ___mq autorizzati ___ 1370 + 662 ___mq coperti ___ 7821 ___mq piazzale deposito veicoli ___ 2.741 ___mq area rimanente a parcheggio e verde



**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**

N. Linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto	Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	AUTODEMOLITORI	n.d.
2	SELEZIONE E RECUPERO	ADEGUAMENTO VOLUMETRICO	R12
			R13


**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI****Quantitativi gestibili**

1. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
  - a) quantitativo massimo istantaneo di veicoli in attesa di messa in sicurezza: 40t (corrispondenti a circa 40 veicoli);
  - b) quantitativo massimo istantaneo di veicoli bonificati: 768 (corrispondenti a circa 1.182 veicoli).

Tutti i rifiuti prodotti dalla ditta, ad esclusione di quelli codificati ai CER 160104\*- VEICOLI FUORI USO e CER 160106 - VEICOLI FUORI USO, NON CONTENENTI LIQUIDI NE' ALTRE COMPONENTI PERICOLOSE, rientrano nei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di cui all'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

**Operazioni di trattamento veicoli fuori uso**

2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
  - a) operazioni di autodemolizione ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003;
  - b) operazioni di recupero R12 consistente nella riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo.
3. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
  - a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro;
  - b) la Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) la presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 vidimato dalla Questura competente;
  - d) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;
  - e) lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche il cui quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 L; dette taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di adeguato bacino di contenimento;
  - f) l'impianto deve essere dotato di almeno 1 estintore a schiuma da 50 L carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;
  - g) i veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;
  - h) i serbatoi di gas compresso, installati sugli autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di



bonifica mediante spiazzamento positivo del gas; la ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte V;


- i) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, il rispetto dei limiti della classificazione acustica del comune di Villorba, e garantita una costante pulizia dell'area;
  - j) la ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative dettate dall'Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori;
  - k) la ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti all'assorbimento e neutralizzazione di fluidi e liquidi come previsto dal D.M. n. 20 del 24/01/2011 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori";
  - l) Le operazioni di trattamento sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
  - m) la ditta deve operare nel rispetto di quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03, che si intende integralmente richiamato.
4. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
5. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

## **SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

6. I serbatoi di gas compresso, installati sugli autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante spiazzamento positivo del gas.
7. La ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V.

## **SEZIONE D. SCARICHI IDRICI**

8. Gli scarichi delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale destinato a deposito e trattamento rifiuti, provenienti dall'impianto di trattamento annesso allo stabilimento in premessa individuato, con recapito sul fossato denominato "Scarichi Feltrina" (punto n. 1) e in presenza di eventi meteorici aventi particolare intensità sul suolo tramite sub - irrigazione e sul suolo mediante bacino di dispersione con sfioro in punti di assorbimento e sul fossato denominato "Scarichi Feltrina" (punto n. 3), devono essere gestiti alle seguenti condizioni:
  - a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
  - b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sui reflui in uscita dai due sistemi di trattamento per il trattamento delle acque meteoriche dilavanti dei propri piazzali devono essere effettuate da un




professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, ferro, rame, zinco e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta. Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" devono essere impiegate le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.

I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità competente;

- d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
9. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di trattamento vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di dissabbiatura/decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
10. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e nei due impianti di disoleazione reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.
11. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di trattamento deve essere comunicata a questa Amministrazione.
12. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dai due impianti di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
13. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
14. L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.
15. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico recettore.
16. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi deve essere preventivamente autorizzate.
17. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico recettore.
18. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dai due impianti di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

IL DIRIGENTE  
Dott. Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



## **RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI**

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dal D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 955/2015.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 48 della L.R. 33/1985, dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.